



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - DPD 023
Ufficio: Osservatorio Faunistico Regionale - Piazza Torlonia n. 91 - Avezzano (Aq)

Prot. RA/027666/20

Avezzano, li 23 SET, 2020

All'ATC Chietino-Lancianese
info@atcchietinolancianese.it

e p.c. Agli AATTCC della Regione Abruzzo

Alle Polizie Provinciali di:
L'aquila - Teramo - Chieti

**OGGETTO: decorrenza delle disposizioni di pianificazione faunistico-venatoria di cui al nuovo PFVR
Abruzzo – Comunicazioni.**

In riferimento a quanto segnalato con nota prot. RA/0275316/20 del 22/09/2020 si comunica quanto segue:

- il Piano Faunistico Venatorio, in base all'articolo 10 della Legge n. 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", deve comprendere le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
- il comma 13 della suddetta disposizione normativa prevede che la deliberazione che determina il perimetro di dette zone debba essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati;
- con riferimento all'obbligo di notifica della richiamata deliberazione, l'articolo 10 comma 5 della L.R. n. 10/2004 dispone che di detta deliberazione debba essere data notizia ai proprietari o conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- l'articolo 10, comma 14 della L.157/1992, prevede che qualora nei successivi sessanta giorni dalla notifica della deliberazione recante la determinazione del perimetro relativo alle suindicate zone sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, le medesime zone non possano essere istituite.

Con DGR n. 522/C del 28/08/2020 è stato adottato il Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato dal Consiglio regionale, con verbale n. 33/2 in data 15/09/2020, ed è stato stabilito che:

- il Dipartimento Agricoltura, attraverso il Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, a seguito dell'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, da parte del Consiglio regionale, curi il procedimento di cui al menzionato articolo 10, commi 13 e 14 della L. 157/1992;
- per le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, riportate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale, operi condizione sospensiva ai fini della loro istituzione, nelle more del decorso del termine dei sessanta giorni previsti dal comma 14 dell'articolo 10 della L.157/1992;
- qualora sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi che costituiscono almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona interessata sarà da intendersi come non istituita.

Per quanto suesposto, nelle more della conclusione del procedimento in parola ed in considerazione delle difficoltà operative connesse alle attività di perimetrazione di dette zone, a stagione venatoria aperta, si

ritiene che l'avvio dei nuovi istituti presenti nel PFVR nonchè la riapertura di quelli preesistenti potrà avvenire soltanto dopo la chiusura della stagione venatoria 2020-2021.

Infine, in relazione alle forme di sostegno economico previste per l'acquisto e la messa in posa delle tabelle perimetrali delle nuove ZRC ed aree cinofile, si rinvia alla sottoscrizione di un eventuale protocollo d'intesa per la gestione di tali istituti, già contemplato nel Piano Faunistico Venatorio Regionale recentemente approvato.

Cordiali saluti

FR/sdg

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022